

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| - dott. Flavia Dal Bosco   | Direttore Amministrativo f.f.             |
| - dott. Denise Signorelli  | Direttore Sanitario                       |
| - dott. Maurizio Facincani | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari f.f. |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

### OGGETTO

**DETERMINAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI COMPENSATIVE DA RICONOSCERE ALLE SOCIETA' FORNITRICI DI OSSIGENO CORRELATE ALLA VARIAZIONE DEL PREZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022. DELIBERA A CONTRARRE.**

**Note per la trasparenza:** DETERMINAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI COMPENSATIVE DA RICONOSCERE ALLE SOCIETA' FORNITRICI DI OSSIGENO CORRELATE ALLA VARIAZIONE DEL PREZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022. DELIBERA A CONTRARRE.

Il Direttore di UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Premesso che:

- l'Azienda ULSS 9 Scaligera, con riferimento alla fornitura di Ossigeno liquido e gassoso, ha attualmente in atto rapporti contrattuali con 3 distinti operatori economici per quanto riguarda la fornitura dell'Ossigeno ospedaliero e con ulteriori 3 operatori economici per quanto riguarda il servizio di Ossigenoterapia domiciliare;
- detti contratti originano da rapporti pregressi delle ex Ulss 20-21-22, oggi confluite nell'Azienda ULSS 9 Scaligera, e risultano da tempo in proroga tecnica, in attesa che Azienda Zero pervenga ad aggiudicazione delle corrispondenti gare regionali;
- le società fornitrici, alle quali si è fatto riferimento, sono le seguenti e delle stesse si indicano i riferimenti dei rapporti contrattuali in essere:

#### OSSIGENO OSPEDALIERO

- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A., Via Calabria n.31, 20158 Milano – Delibera. n.163 del 04/04/2014 - Distretto di Legnago
- SICO SOCIETA' CARBURO OSSIGENO S.p.A., Via Parini n.9, 20100 Milano – Contratto rep. n.110055 del 18/07/2011 – Distretto di Verona
- SAPIO LIFE S.r.l., Via S.Pellico n.48, 20900 Monza (MI) – ditta che ha incorporato per fusione la CRIOSALENTO S.r.l. aggiudicataria del contratto, Delibera n.324 del 06/08/2013 – Distretto di Bussolengo;

#### OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE

- LINDE MEDICALE S.r.l., Via G.Rossa n.3, 200004 Arluno (MI) – Delibera n.235 del 19/05/2016 – Distretto di Legnago
- MEDICAIR ITALIA S.r.l., Via T. Tasso n.29, 20005 Pogliano Milanese (MI) - Scrittura privata rep. n.130057 del 20/05/2013 – Scrittura privata rep. n.160136 del 19/12/2016 (PRIMO RINNOVO) e in data 09/03/2018 (SECONDO RINNOVO) - Distretto di Verona;
- VITALAIRE ITALIA S.p.A., Via Calabria n.31, 20158 Milano – Verbale di aggiudicazione 11/09/2007 – Delibera n.72 del 17/02/2012 (RINNOVO) - Distretto di Bussolengo

Dato atto che le suddette società hanno rappresentato nel corso del 2022, con reiterate note agli atti, la insostenibile situazione venutasi a determinare a causa dei consistenti aumenti del costo dell'energia elettrica, chiedendo al contempo una revisione dei corrispettivi di contratto, che tenesse conto di detta situazione, risultando ormai i costi di produzione ampiamente superiori ai

corrispettivi contrattuali in essere;

Osservato che si è in effetti registrato sul mercato dell'energia elettrica, dal secondo semestre 2021, un andamento anomalo dei prezzi, rispetto alla evoluzione storica, conseguente ad una pluralità di fattori, che di fatto hanno determinato un progressivo e repentino aumento del costo dell'energia elettrica, con variazioni del PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale) che è passato da €/MWh 66,90, valore medio del 1° semestre 2021, a €/MWh 543,15 di Agosto 2022, con un incremento dell'ordine del 736%;

Precisato che la produzione dell'ossigeno liquido o gassoso è un processo industriale alimentato da un vettore energetico che è l'energia elettrica e che l'incidenza del consumo di energia elettrica su unità di prodotto è rilevante, come testimonia un studio condotto dall'ENEA e pubblicato nel 2018 su un gruppo di stabilimenti produttivi di piccola-media-grande dimensione, dal quale emerge che l'incidenza media del consumo di elettricità sulla produzione dell'Ossigeno (IPE medio) è pari a 0,981 kWh/Nm3 per l'ossigeno liquido e 0,427 kWh/Nm3 per l'ossigeno gassoso, come indicato nell'estratto di detto studio sotto riportato:

*3.1.1. Produzione e commercializzazione di gas tecnici allo stato Liquido*

	IPE medio reale	Deviazione standard	Valore Minimo [kWh/Nm3]	Valore Massimo [kWh/Nm3]
Stato Liquido	0.981	0.137	0.845	1.118

*3.1.2. Produzione e commercializzazione di gas tecnici allo stato prevalentemente gassoso*

	IPE medio reale	Deviazione standard	Valore Minimo [kWh/Nm3]	Valore Massimo [kWh/Nm3]
Stato gassoso	0.427	0.149	0.277	0.576

Evidenziato che il costo della componente energia, rispetto agli altri costi di produzione, risulta così alterato dalla dinamica dei prezzi di mercato, come denunciato da tutte le suddette società, da configurarsi l'eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, conseguendone la possibilità per la parte obbligata ad assicurare la prestazione di domandare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile, cosa questa certamente da scongiurarsi, dato che si configurerebbe una interruzione di pubblico servizio.

Avuto presente che la norma sopra richiamata prevede che *“La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”* e ritenuto sia di assoluto interesse di questa Ulss mantenere in essere detti rapporti contrattuali, non essendo nell'immediato possibile operare alternative procedure di affidamento ed essendo sostanzialmente mutata la condizione di mercato per la quale nuove procedure di gara dovrebbero conformarsi alla determinazione di basi d'asta che inglobano necessariamente gli incrementi determinati dagli aumenti nella fornitura di energia elettrica, non potendo altresì determinarsi alcuna soluzione di continuità nei servizi in argomento ed essendo, in ultima analisi, vincolati alla adesione alla gara regionale, già indetta in data 11/07/2022, non appena la stessa verrà aggiudicata;

Ritenuto di dover definire la questione in via equitativa per non generare interruzione nelle forniture e/o contenziosi con esito incerto per questa Ulss, si ritiene opportuno e necessario determinare una *“maggiorazione compensativa”* da riconoscere agli attuali fornitori, che abbia la caratteristica di essere temporanea e correlata al reale andamento dei costi dell'energia elettrica, tenuto conto di quanto questi incidano sulla produzione dell'Ossigeno gassoso e liquido, dando con questo concreta attuazione all'ultimo periodo dell'art. 1467 CC, sopra richiamato.

Precisato che sono stati condotti più incontri collegiali con le società sopra richiamate al fine di individuare un criterio univoco ed uniforme, per determinare detti compensi, che fosse altresì ritenuto da tutti gli interlocutori accettabile, al fine di stilare un accordo tra le parti che regolasse la materia.

Evidenziato che a seguito di quanto sopra è stato elaborato, conclusivamente, un documento di istruttoria che è agli atti dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, sulla base del quale sono stati definiti i criteri di calcolo e le percentuali di incremento, rispetto al fatturato, da riconoscere quali compensi maggiorativi alle società suddette e che detto documento è stato recentemente condiviso anche con Azienda Zero, per dividerne il metodo adottato e convenire sulle percentuali di riconoscimento degli incrementi di costo dell'energia elettrica sostenuti dalle ditte.

Dato atto che successivamente Azienda Zero con nota prot. n. 590033 del 21/12/2022, avente ad oggetto *“Variazioni delle condizioni economiche contrattuali a seguito di revisione prezzi per forniture di beni e servizi”*, ha fornito le seguenti indicazioni *“...Le voci oggetto di incremento del costo dovranno essere comprovate da elementi oggettivi da acquisire e conservare nella documentazione istruttoria. A tal fine l'appaltatore deve esibire al RUP la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione dei fornitori o con altri mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell'offerta e/o nel computo metrico estimativo. Nell'istanza l'appaltatore deve indicare i materiali per i quali ritiene siano dovute eventuali revisioni e la sua incidenza quantitativa...”*.

Considerato che la suddetta istruttoria richiederà necessariamente un tempo significativo per la definizione conclusiva e che l'esigenza di tutte le aziende di poter definire le poste di bilancio riferite al corrente anno richiede che sia definita, ancorché in via provvisoria fatto salvo un conclusivo conguaglio in più o in meno da computarsi nel 2023, l'entità di dette somme a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti.

Precisato che non è stato possibile ad oggi portare a termine detto processo valutativo, ma ritenuto necessario assumere una decisione riguardo ai contratti di cui si è detto che possa valere, con decorrenza 01/01/2022, quale definizione provvisoria di una "maggiorazione compensativa in acconto", da considerarsi frutto di una ipotesi di calcolo, già sottoposta al vaglio regionale e che potrebbe in seguito anche cambiare, sulla scorta di più puntuali indicazioni regionali, si ipotizza in questa fase di poter riconoscere, in termini di acconto, la somma determinabile per ogni operatorie economico come nel seguito precisato, riservandosi di definire entro i primi mesi dell'anno 2023 il corrispondente conguaglio, sia in termini positivi che eventualmente negativi, in ragione di quanto verrà conclusivamente definito in ordine alla percentuale di riconoscimento degli incrementi di costo dell'energia elettrica sostenuti dalle ditte.

Per la determinazione della suddetta "maggiorazione compensativa in acconto" si propone la seguente modalità di coalcolo:

- quale riferimento del prezzo dell'energia elettrica, in attesa di poterlo determinare in base alle risultanze reali dei contratti di fornitura di ogni società, verrà preso come riferimento il PUN;
- la base di raffronto per determinare l'incremento percentuale del costo dell'energia elettrica sarà il prezzo medio (PUN) del primo semestre del 2021;
- le compensazioni saranno determinate con riferimento al PUN medio di ogni bimestre dell'anno 2022-2023 e relativamente al corrispondente fatturato di ogni bimestre;
- l'incremento percentuale corrispondente all'aumento del costo dell'energia elettrica registrato viene riconosciuto al 50%, anche in ragione di concomitanti aiuti o sgravi fiscali riconosciuti dalla legislazione intervenuta, ed inciderà in termini proporzionali al peso del fattore energetico rispetto ai costi industriali corrispondenti, che in via provvisoria ed equitativa vengono come nel seguito considerati:

COMPOSIZIONE COSTI INDUSTRIALI	
COSTO ENERGIA ELETTRICA	50%
PERSONALE	15%
MANUTENZIONI	10%
AMMORTAMENTI	12%
ALTRI COSTI	5%
SICUREZZA	3%
UTILE	5%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

COMPOSIZIONE COSTI INDUSTRIALI	
COSTO PRODUZIONE OSSIGENO	25%
MATERIALE DI CONSUMO	10%
TRASPORTI/ASSISTENZA TECNICA	30%
PERSONALE	14%
COSTI GENERALI	8%
SICUREZZA	3%
UTILE	10%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

e) all'incremento corrispondente a quanto sopra detto viene poi applicata una riduzione del 10%, consistente all'alea contrattuale da porsi a carico dell'appaltatore;

f) conclusivamente la "maggiorazione compensativa in acconto" viene così determinata:

*incremento % da considerare per la determinazione della maggiorazione in acconto = (variazione PUN 1° sem. 2021) x (incidenza IPE) x (incidenza % ossigeno su fattori produttivi) x (alea 10%) x (ristoro 50%)*

considerata la valenza ponderale dell'incremento di cui sopra rispetto al fatturato, per una facile applicazione del criterio di calcolo sopra definito, è stata elaborata una tabella, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, mediante la quale per incrementi a scaglioni fissi del 25% del prezzo dell'energia (PUN) si determina la corrispondente quota percentuale di incremento da riconoscere su quanto fatturato per l'Ossigeno liquido e per l'Ossigeno gassoso con riferimento alle forniture per gli ospedali e per l'ossigeno terapia domiciliare, pertanto la determinazione della "maggiorazione compensativa in acconto", da calcolarsi per ogni singolo bimestre, è così determinabile:

Compensazione economica da riconosce (€) = incremento % di tabella x fatturato bimestre 2022-2023

Evidenziato che la determinazione di dette compensazioni, la cui decorrenza è fissata dal 01/01/2022, comporterà alle società, più sopra indicate, il riconoscimento di somme, non precisamente determinabili in questa sede, essendo correlate all'andamento anche futuro dei prezzi dell'energia elettrica, ma che in ragione dei dati rilevabili rispetto alle mensilità già trascorse e con una prudenziale proiezione a fine anno, sono stimabili per il 2022 in complessivi € 1.800.000,00 oltre IVA;

Precisato che dette somme sono sottratte al regime informativo nei confronti dell'ANAC, in quanto non costituiscono varianti ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e che verranno liquidate su resoconti bimestrali del fatturato di ogni singola ditta, mediante emissione specifici ordini NSO e fatturazione separata rispetto ai compensi contrattuali.

Propone al Direttore Generale l'adozione del provvedimento sotto riportato;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, nonché del Direttore dei Servizi Sociali per quanto di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

- 1) di approvare integralmente quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, per quanto argomentato e dettagliato in premessa, la definizione provvisoria di una "maggiorazione compensativa in acconto", da considerarsi frutto di una ipotesi di calcolo, già sottoposta al vaglio regionale e che potrebbe cambiare, sulla scorta di puntuali indicazioni regionali, da riconoscere alle società, di seguito elencate, fornitrici di Ossigeno liquido e/o gassoso, sia per l'Ossigeno ospedaliero che per il servizio di Ossigenoterapia domiciliare, con riferimento ai contratti in essere e con decorrenza dal 01/01/2022, con riserva di operare nel corso del 2023 i dovuti conguagli, sia in termini positivi che eventualmente negativi, in ragione di quanto verrà conclusivamente definito in ordine alla percentuale di riconoscimento degli incrementi di costo dell'energia elettrica sostenuti dalle ditte:

OSSIGENO OSPEDALIERO

- AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A., Via Calabria n.31, 20158 Milano
- SICO SOCIETA' CARBURO OSSIGENO S.p.A., Via Parini n.9, 20100 Milano
- SAPIO LIFE S.r.l., Via S.Pellico n.48, 20900 Monza (MI)

OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE

- LINDE MEDICALE S.r.l., Via G.Rossa n.3, 200004 Arluno (MI)
- MEDICAIR ITALIA S.r.l., Via T. Tasso n.29, 20005 Pogliano Milanese (MI)
- VITALAIRE ITALIA S.p.A., Via Calabria n.31, 20158 Milano

3) di dare atto che per l'anno 2022 l'importo in acconto della maggiorazione compensativa è stato stimato complessivamente in € 1.800.000,00, oltre IVA 4%;

4) di dare atto che il presente provvedimento costituisce delibera a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5) di nominare per lo svolgimento della funzione di Responsabile del Procedimento il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera,

6) di nominare per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Coordinatore del Dipartimento del Farmaco dell'Azienda ULSS n.9 Scaligera per la parte ospedaliera e il Direttore dell'UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale per la parte domiciliare;

6) di dare atto che il costo totale stimato in € 1.872.000,00 IVA 4% compresa, derivante dal presente provvedimento è stato inserito in sede di stesura del Bilancio Economico Preventivo e Budget generale dell'Azienda per l'anno 2022, dando atto che la disponibilità ad ordinare verrà registrata al conto BA0040 Medicinali con AIC – nei relativi programmi di spesa assegnati ai competenti servizi liquidatori;

7) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet aziendale – sezione Amministrazione Trasparente.

Il Direttore Sanitario  
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo  
dott. Flavia Dal Bosco f.f.

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
dott. Maurizio Facincani f.f.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Pietro Girardi

**MAGGIORAZIONI COMPENSATIVE****MODALITA' DI CALCOLO INCREMENTI %**

(VARIAZIONE % PUN SU 1° SEM. 2021) x  
 (IPE O2 liquido) x  
 (INCIDENZA SU COSTO INDUSTRIALE) x  
 (RIDUZIONE 10% ALEA) x  
 (RICONOSCIMENTO 50% INCREMENTO)

**OSSIGENO TERAPIA DOMICILIARE**

soglie % incremento PUN	incremento % O2 liquido	incremento % O2 gassoso
25%	3%	1%
50%	6%	2%
75%	8%	4%
100%	11%	5%
125%	14%	6%
150%	17%	7%
175%	19%	8%
200%	22%	10%
225%	25%	11%
250%	28%	12%
275%	30%	13%
300%	33%	14%
325%	36%	16%
350%	39%	17%
375%	41%	18%
400%	44%	19%
425%	47%	20%
450%	50%	22%
475%	52%	23%
500%	55%	24%
525%	58%	25%
550%	61%	26%
575%	63%	28%
600%	66%	29%
625%	69%	30%
650%	72%	31%
675%	74%	32%
700%	77%	34%
725%	80%	35%
750%	83%	36%
775%	86%	37%
800%	88%	38%
825%	91%	40%
850%	94%	41%
875%	97%	42%
900%	99%	43%
925%	102%	44%
950%	105%	46%
975%	108%	47%
1000%	110%	48%

(VARIAZIONE % PUN SU 1° SEM. 2021) x  
 (IPE O2 gassoso) x  
 (INCIDENZA SU COSTO INDUSTRIALE) x (RIDUZIONE  
 10% ALEA) x  
 (RICONOSCIMENTO 50% INCREMENTO)

**OSSIGENO OSPEDALIERO**

soglie % incremento PUN	incremento % O2 liquido	incremento % O2 gassoso
25%	6%	2%
50%	11%	5%
75%	17%	7%
100%	22%	10%
125%	28%	12%
150%	33%	14%
175%	39%	17%
200%	44%	19%
225%	50%	22%
250%	55%	24%
275%	61%	26%
300%	66%	29%
325%	72%	31%
350%	77%	34%
375%	83%	36%
400%	88%	38%
425%	94%	41%
450%	99%	43%
475%	105%	46%
500%	110%	48%
525%	116%	50%
550%	121%	53%
575%	127%	55%
600%	132%	58%
625%	138%	60%
650%	143%	62%
675%	149%	65%
700%	155%	67%
725%	160%	70%
750%	166%	72%
775%	171%	74%
800%	177%	77%
825%	182%	79%
850%	188%	82%
875%	193%	84%
900%	199%	86%
925%	204%	89%
950%	210%	91%
975%	215%	94%
1000%	221%	96%

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Salia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

